



Nomina del consulente A.D.R. Precisazione sui casi di esenzione di cui al d.m 7 agosto 2023

FAI INFORMA 179/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che il [decreto MIT del 7 agosto 2023](#) ha individuato le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente A.D.R (in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR).

Successivamente all'emanazione e all'entrata in vigore di questo decreto dal 5 ottobre 2023, lo scorso 14 maggio la Direzione generale per la motorizzazione del MIT ha emesso una circolare (commentata con la circolare Fai informa n. 101/2024 del 16 maggio 2024 e disponibile, comunque, in allegato), per fornire alcune precisazioni sull'applicazione delle condizioni di esenzione di cui al predetto d.m.

Tenuto conto di alcuni dubbi sorti tra gli operatori del settore circa la vigenza – o meno – dell'obbligo di nomina del consulente A.D.R soprattutto – in merito alle cisterne – per le stazioni di lavaggio, gli impianti di riscaldamento e le officine di manutenzione, riteniamo opportuno richiamare alcuni concetti contenuti nella predetta circolare ministeriale del 14 maggio.

A pag. 3 della suddetta nota il MIT si legge che “Rientrano nel campo di applicazione di questo D.M. anche operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi. A tal proposito, si precisa che il termine merci pericolose include anche i rifiuti che sono classificati pericolosi per il trasporto.”

Di conseguenza, anche le sopracitate attività sono soggette all'obbligo di nomina del consulente A.D.R nella misura in cui movimentano merci pericolose o rifiuti pericolosi; ciò ferma restando la possibilità, per le medesime attività, di valutare se sussistano o meno le condizioni per beneficiare delle esenzioni dalla nomina stabilite nel d.m del 7 agosto 2023.

A questo proposito, per quanto riguarda l'esenzione per il trasporto in colli (art. 4 del d.m), ricordiamo che:

- ammette un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
- ogni impresa che ne benefici deve comunque predisporre un apposito registro interno (che dovrà essere compatibile con le Dichiarazioni di Bonifica rilasciate ai trasportatori), che dia traccia di tutte le informazioni legate alla merce e al servizio di trasporto, da archiviare per almeno 5 anni e da mettere a disposizione dell'amministrazione in caso di richiesta.

Sempre la circolare MIT ha precisato che sono esentate dall'obbligo di nomina del consulente ADR, le imprese che limitano la propria attività alla intermediazione, coordinamento ed organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare MIT allegata e delle note a commento della FAI sopra richiamate.